

IN PRIMO PIANO

PAG. 1

Imprese e Pubblica Amministrazione
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009

PAG. 2

Novità in materia di D.Lgs. 231/01
Ancora nuove fattispecie di reato presupposto

PAG. 4

Commissione di massimo scoperto
Tutela dei correntisti alla luce della legge n. 2/2009

Sempre più dialogo tra Imprese e Pubblica Amministrazione con il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (G.U. 3 luglio 2009, n. 152)

Grazie al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 ogni cittadino potrà presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese la comunicazione unica in forma telematica per gli adempimenti necessari all'avvio dell'attività d'impresa.

Con la procedura informatica introdotta con il Decreto in esame, che prenderà il via il prossimo primo ottobre 2009, sarà possibile espletare tutti gli adempimenti per avviare un'impresa con una singola comunicazione al Registro imprese, in un solo giorno. Nella sostanza, tutte le comunicazioni fiscali, previdenziali ed assicurative che, secondo la vecchia procedura, dovevano essere inoltrate presso i rispettivi enti competenti ciascuna con differenti modalità, oggi dovranno essere raccolte nella Comunicazione Unica ed inviate esclusivamente per via telematica.

Il decreto in esame consentirà ad ogni cittadino l'apertura di una nuova impresa mediante una "Unica Comunicazione" che potrà essere compilata personalmente dall'interessato, seguendo apposite indicazioni guida fornite del sito ufficiale del Registro Imprese, espletando quattro semplici passi:

- 1) richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale/ Partita IVA all'Agenzia delle Entrate;
- 2) iscrivere l'impresa nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.;
- 3) assolvere gli adempimenti INPS ai fini previdenziali;
- 4) assolvere gli adempimenti INAIL ai fini assicurativi.

Inoltre, anche nel corso dell'attività di impresa, l'interessato potrà modificare i propri dati, sia parzialmente, interessando solo l'ente competente, che integralmente interessandoli tutti. Anche la modifica dei dati dell'impresa potrà essere eseguita tramite l'applicativo "Comunicazione Unica" inviando una sola comunicazione al Registro delle Imprese che smisterà le richieste ai diversi enti.

Più precisamente, gli adempimenti che potranno essere assolti secondo le modalità introdotte dal D.P.C.M. del 6 maggio 2009, così come elencati dall'art. 5 del medesimo decreto saranno:

- a) la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
- b) la domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
- c) la domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
- d) la domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- e) la domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;



- f) la variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
- 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa;
- g) la domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
- h) la domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

L'avvio della procedura informatica semplificata, tuttavia, obbligherà le imprese a dotarsi della tanto celebrata **Posta Elettronica Certificata – PEC**.

La **PEC**, introdotta nel nostro ordinamento dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68, poi ulteriormente regolata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e di recente rafforzata dalla Legge n. 2 del 2009 e dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 (G.U. 25.05.2009, n. 119), verrà rilasciata a titolo gratuito a tutti i cittadini che intenderanno avvalersene. Consiste in uno strumento che conferisce ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.

La normativa sulla posta elettronica certificata attribuisce al CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione) differenti compiti. In particolare, indica tale soggetto come custode e gestore delle regole tecniche. È inoltre compito del CNIPA provvedere alla pubblicazione di aggiornamenti, in coerenza con gli standard specificati nella normativa di riferimento.

Il CNIPA, all'interno del proprio sito istituzionale, rende disponibile una apposita sezione riguardante la posta elettronica certificata, contenente una versione scaricabile di tutta la documentazione valida ai fini di legge e riguardante la PEC.

Lo Studio Legale BLB è in grado di fornire una consulenza qualificata e personalizzata e una completa assistenza in materia, grazie all'esperienza e alla professionalità del suo team, costantemente aggiornato e altamente specializzato nella disciplina societaria, nonché al prezioso apporto di partner giovani ed esperti.

Dott. Edoardo Alesse

Ancora novità in materia di 23 I: introdotte nuove fattispecie di reato presupposto

Approvato definitivamente dal Senato il 9 luglio il Disegno di Legge n°1195 B

Si allarga ulteriormente, dopo le novità apportate dall'approvazione del ddl 733 lo scorso 2 luglio (*cf. NL BLB del 7 luglio 2009*), l'orizzonte della responsabilità amministrativa delle imprese: con le previsioni dell'art. 15 co. 7 del ddl 1195 B, licenziato definitivamente dal Senato il 9 luglio 2009 ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche **i delitti contro l'industria ed il commercio** e quelli in materia di **violazioni del diritto d'autore** entrano a far parte del paniere dei reati presupposto ex d. lgs. n°231/2001, cui vengono aggiunti gli artt. 25-bis, 25-bis.1 e 25-novies. L'introduzione di tali fattispecie di reato appare, ad una prima analisi, un atto dovuto, in realtà pertinente con l'attività di buona parte dei soggetti destinatari della legge, le società industriali e commerciali.

Trascorso quindi il normale periodo di quindici giorni di *vacatio*, successivo alla pubblicazione, le nuove norme entreranno in vigore, comportando la necessità, per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di aggiornare i modelli organizzativi che le tutelano dalla responsabilità amministrativa prevista dal citato decreto legislativo.

Di seguito, le novità in parola riassunte e il testo dell'art. 15 co. 7 del ddl 1195 B, approvato definitivamente dal Senato il 9 luglio 2009 ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Delitti previsti dal nuovo art. 25-bis D.Lgs. n° 231/2001

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per tali delitti è prevista la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote e la sanzione interdittiva sino ad un anno.

Delitti previsti dal nuovo art. 25-bis.1 D.Lgs. n° 231/2001

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);



- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- Per tali delitti è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Per tali delitti è prevista la sanzione pecuniaria sino a ottocento quote, unitamente alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2.

Delitti previsti dal nuovo art. 25-nonies D.Lgs. n° 231/2001

- Sanzioni penali in materia di diritto d'autore ai sensi degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n° 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

DDL n° 1195 B del 2009

Art. 15.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

Comma 7.

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 25-bis:
 - 1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
 - 2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
 - 3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;
 - 4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
- b) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:
«Art. 25-bis.1. - *(Delitti contro l'industria e il commercio)*. – 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'indu-

stria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2);
 - c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - *(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)*. – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
 3. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Dott. Nicolino Gentile

Per eventuali approfondimenti:
BLB Studio Legale
+39.02.80.52.650
+39.06.35.40.1637



Commissione di massimo scoperto: limiti e azioni a tutela dei correntisti alla luce della legge n. 2/2009

La Legge n. 2/2009, di conversione del decreto legge n.185/2008 (cd. decreto “anti-crisi”) ha introdotto importanti novità per i correntisti italiani.

L'articolo 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, in tema di rapporti con le banche, ha reso nulle “*le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido*”. Per tale via, la commissione di massimo scoperto (la clausola del contratto bancario di apertura di credito, detto anche fido o affidamento, in base alla quale ai normali interessi va aggiunta un'ulteriore percentuale calcolata sulla massima esposizione avuta sul proprio conto corrente nel trimestre di riferimento) se prevista contrattualmente, potrà essere applicata solo in caso di un saldo negativo di trenta giorni, e non più anche nel caso di un solo giorno di conto in “rosso”.

Il predetto articolo ha inoltre dichiarato nulle anche le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

A tal proposito, va segnalata una recente **interrogazione parlamentare al Ministro Dell'Economia**, nel corso della quale è emerso come gli istituti di credito, abolita la commissione di massimo scoperto, hanno introdotto nuove voci di spesa sotto i nomi di “Commissione per istruttoria urgente”, “Commissione per scoperto di conto”, “Recupero spese per ogni sospeso”, “Onere per passaggio a debito nel trimestre”, “Commissione manca fondi”, a discapito di tutti i correntisti e con evidenti vantaggi per gli istituti di credito. In risposta a siffatta interrogazione, il Sottosegretario all'Economia ha ribadito la nullità delle clausole che nonostante il *nomen* formale abbiano la stessa funzione della commissione di massimo scoperto, perché in contrasto con le limitazioni della legge n. 2/2009.

Con riferimento alle forme di tutela, in presenza di clausole nulle per applicazione della commissione di massimo scoperto, il correntista deve contestare l'estratto conto che racchiude gli addebiti oggetto di contestazione. Occorre precisare che la mancata contestazione non impedisce al correntista di far valere le proprie ragioni, quando sia in discussione la stessa validità della clausola contrattuale da cui è scaturito l'addebito.

Per il contenzioso vero e proprio, è prevista la possibilità per l'utente di attivarsi in **via stragiudiziale**. In tal caso, il correntista, allegando idonea documentazione, potrà rivolgersi all'**Ufficio Reclami della banca**, la quale, a sua volta, dovrà rispondere entro il termine di 60 giorni. Una seconda alternativa è quella di ricorrere, in via gratuita, all'**Ombudsman bancario**, organo costituito presso l'Abi, il quale si pronuncia entro 90 giorni dalla richiesta d'intervento. L'attivazione di siffatta procedura è subordinata al valore di 50 mila euro della controversia, ed al limite temporale, dovendosi trattare di questioni non risalenti a periodi precedenti ad un anno. Infine, è percorribile la strada della **conciliazione**, disciplinata dal decreto legislativo n. 5/2003 sul rito societario: se la conciliazione riesce, il verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, e omologato con decreto dal Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il correntista può anche adire la **via giudiziale**, intraprendendo un'azione ordinaria diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola, cui consegue l'obbligo per la banca di restituire le somme indebitamente pagate dal cliente. In seguito all'entrata in vigore della legge n. 69/2009 di riforma del processo civile, non trova applicazione l'abrogato rito societario.

In conclusione, per le somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto si rafforzano i presupposti per le richieste di restituzione alle banche, nell'ottica di un ulteriore passo in avanti verso una corretta disciplina dei contratti bancari, inaugurata recentemente dal divieto di anatocismo e del divieto di applicazione di tassi ultra-legali.

Gli istituti di credito dovranno quindi adeguarsi alla nuova normativa e soprattutto adeguare i contratti di fido con i propri correntisti entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 2/2009 ovvero entro la data del 28 giugno 2009.

Dott.ssa Daniela De Gori